

Il Ministero dei Lavori Pubblici

d'intesa con

il Ministero della Difesa

premesso che:

- ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n° 47, è compito dei Sindaci esercitare le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio di competenza per cui ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge, i Sindaci richiedono al Prefetto l'esecuzione degli interventi di demolizione delle opere realizzate abusivamente, nelle ipotesi di cui agli articoli 7 e 9 della predetta legge nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori secondo le normali procedure amministrative;
- ai sensi dei citati articoli 7 e 9 della legge 28 febbraio 1985, n° 47, in caso di inerzia dei Sindaci, è compito del Presidente della Giunta Regionale provvedere agli adempimenti relativi alla vigilanza e alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 28 febbraio 1985, n° 47, nei casi di opere eseguite abusivamente su terreni soggetti, in base a leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilità le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo possono provvedere alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso;
- ai sensi dell'articolo 2, commi 55 e 56 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, è necessario definire le modalità e le procedure per l'utilizzazione delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa, per il tramite dei Provveditorati alle Opere Pubbliche del Ministero dei Lavori Pubblici, al fine di procedere alla demolizione, anche parziale, di opere e costruzioni abusive edificate su suoli privati, ritenuta necessaria dai Commissari ad acta, nominati dal Presidente della Giunta Regionale per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del Sindaco, nonché da parte dei rappresentanti comunque tenuti, da leggi nazionali o regionali, ad attuare gli interventi di demolizione di immobili abusivi;
- il Genio militare ha le competenze e le capacità tecniche per la progettazione e l'esecuzione di demolizioni di fabbricati con mezzi meccanici e/o esplosivi. Pertanto esso può essere impiegato, salvaguardando le prioritarie esigenze delle Forze Armate, nel quadro delle attività di concorso effettuate nei casi di pubblica utilità;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione è finalizzata alla individuazione delle modalità e delle procedure per l'attivazione e l'utilizzazione delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa per le demolizioni di opere e costruzioni abusive edificate su suolo privato, con esclusione degli interventi su suolo demaniale, nel caso di impossibilità di affidamento secondo le normali procedure amministrative. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Comitato regionale per l'esecuzione delle demolizioni

Presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche di ciascuna Regione è costituito un

Comitato per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1. Il predetto Comitato, presieduto dal Provveditore alle Opere Pubbliche, viene convocato per l'esame delle richieste di interventi sostitutivi e per determinare le modalità operative di essi. Fanno parte del Comitato un rappresentante del Comando militare competente per territorio e un rappresentante del Prefetto della Provincia interessata. Vengono invitati un rappresentante del Comune interessato, il Commissario ad acta di cui al comma 55 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, nonché, nelle ipotesi di cui alla premessa, un rappresentante dell'Amministrazione comunque competente per l'attuazione degli interventi di demolizione degli immobili abusivi.

Articolo 3

Procedura per l'utilizzazione del Genio militare

Il Commissario ad acta, nominato ai sensi del comma 55 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, ovvero il rappresentante dell'Amministrazione comunque competente per l'attuazione degli interventi di demolizione degli immobili abusivi, provvede ad inoltrare al Comitato di cui all'articolo 2 la richiesta di intervento del Genio militare, accompagnata dagli eventuali atti adottati ai sensi del capo I della legge 28 febbraio 1985, n° 47, da parte delle Amministrazioni preposte. Il Provveditore alle Opere Pubbliche presenta ed illustra al Comitato le richieste di intervento del Genio militare. Il Comitato accerta la validità delle richieste e, predisposto il piano operativo di intervento, delibera la necessità di intervento del Genio militare, salvaguardando in ogni caso le esigenze istituzionali delle Forze Armate. Il rappresentante militare promuove le necessarie attività ricognitive, valuta ed esprime parere vincolante sulla fattibilità dell'intervento demolitorio ed indica i relativi oneri.

Il Comitato, accertata la fattibilità dell'intervento, delibera la demolizione. Il Commissario ad acta, ovvero il rappresentante dell'Amministrazione interessata, sulla base della deliberazione del Comitato, emette il provvedimento per l'esecuzione della demolizione, anche procedendo alla adozione di atti propedeutici a detta demolizione, secondo quanto previsto al capo I della legge 28 febbraio 1985, n° 47.

Il rappresentante militare affida all'unità del Genio designata l'effettuazione dell'intervento che deve prevedere soltanto l'opera di demolizione, rimanendo a carico del committente o dell'Ente locale le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino delle opere preesistenti.

Articolo 4

Ordine e sicurezza pubblica

Il Prefetto competente per territorio definisce con proprio decreto le misure necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica durante l'intervento del Genio militare in ogni sua fase, sia per le attività ricognitive preliminari, sia per l'attività di demolizione. L'unità del Genio militare incaricata dell'operazione esegue l'intervento secondo quanto pianificato.

Articolo 5

Oneri finanziari e rimborsi

Gli oneri finanziari dell'operazione, riconosciuti dal Comitato di cui al precedente articolo 2 in sede di accertamento preliminare dell'intervento ed assicurati dal Comune interessato a valere sui proventi degli oneri accessori ai sensi del comma 48 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, sono corrisposti all'Amministrazione della Difesa dal Comune interessato mediante versamento anticipato in Tesoreria dell'intero ammontare dell'intervento. Tali oneri comprendono le spese di esercizio dei mezzi impegnati, di consumo e di usura dei mezzi e dei materiali e di corresponsione delle indennità al personale. Sono inoltre conteggiate anche le spese assicurative contro gli infortuni per il personale militare e civile della difesa che dovesse eventualmente essere coinvolto durante l'attività di abbattimento. E' comunque compito

dell'Amministrazione comunale provvedere al recupero delle somme necessarie per la demolizione dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n° 47.

L'Amministrazione militare ed il personale del Genio militare non rispondono dei danni occasionali eventualmente arrecati alle cose ed alle infrastrutture anche di terze persone o, comunque, non espressamente oggetto dell'intervento di demolizione. Clausola liberatoria in tal senso dovrà essere espressamente indicata nel provvedimento del Commissario ad acta, ovvero dal rappresentante dell'Amministrazione di cui all'articolo 3, i quali possono far gravare l'onere di una polizza assicurativa specifica sul Comune interessato a valere sui predetti proventi degli oneri accessori.

Roma , 20 marzo 1998

***Il Ministro
dei Lavori Pubblici***

***Il Ministro
della Difesa***

14